

CAMERA PENALE DI BOLZANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Mozione n. 8
deponibile 27/5
h. 16.03

CONGRESSO ORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

MOZIONE

La Camera Penale di Bolzano

Premesso

- che l'art. 111 bis c.p.p. prevede l'obbligo di deposito telematico degli atti da parte dei difensori nel rispetto della normativa, anche regolamentare;
- che con d.m. 27 dicembre 2024 n. 206 è stata prevista la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo) ed esterni (difensori e periti) in tutta una serie di procedimenti;
- che la gestione della digitalizzazione è affidata all'applicativo denominato "App", nel quale confluiscono anche gli atti e i documenti depositati dai soggetti abilitati esterni;
- che tale applicativo ha dimostrato da subito gravi difetti e malfunzionamenti, tanto che moltissimi capi degli Uffici Giudiziari ha fatto ricorso all'autorizzazione al non utilizzo dell'applicativo, previsto dall'art. 175 bis c.p.p., relativo ai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici;
- che tale esonero riguarda però solo ed esclusivamente la facoltà, per i soli magistrati, di non utilizzare l'applicativo per il deposito di provvedimenti;
- che invece l'art. 175 bis c.p.p. non si applica all'impossibilità per i difensori di accedere al fascicolo informatico, non trattandosi di malfunzionamento ma di impossibilità strutturale di accesso da parte dei difensori;
- che a tutt'oggi, nonostante le reiterate promesse, ai difensori è consentito depositare gli atti attraverso il portale deposito atti penali (PDP), ma non a prendere visione e scaricare gli atti depositati da tutte le altre parti (difensori di coimputati, delle parti civili, del Pubblico Ministero) e neppure di accedere agli atti che lo stesso difensore ha depositato;
- che la conoscibilità da parte dei difensori di atti depositati in "App" è sostanzialmente rimessa alla discrezionale decisione del titolare del fascicolo oppure della cancelleria, di procedere o meno alla stampa su supporto cartaceo;
- che l'art. 111 ter c.p.p. stabilisce che eventuali atti cartacei debbano essere acquisiti telematicamente al fascicolo digitale, mentre non è prevista la stampa degli atti depositati telematicamente, per cui il solo fascicolo digitale contiene tutti gli atti utilizzabili nel procedimento;
- che pertanto la mancanza del corrispondente atto cartaceo non fa in alcun modo venire meno l'utilizzabilità processuale degli atti presenti in "App";
- che anche il non utilizzo dell'applicativo da parte del singolo magistrato non esclude che, anche nei successivi gradi di giudizio, vengano utilizzati atti e documenti totalmente sconosciuti alla difesa;

CAMERA PENALE DI BOLZANO
KAMMER DER SÜDTIROLER STRAFVERTEIDIGER



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- che tale sistema viola palesemente il diritto costituzionale di difesa e rappresentanza in giudizio, essendo idoneo ad impedire al difensore di conoscere gli atti e i documenti sui quali il giudice baserà la propria decisione;
 - che le semplici rassicurazioni da parte della Direzione generale per i servizi applicativi del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia dell'intenzione di rendere disponibile l'accesso al fascicolo informatico in tempi ristretti non possono più essere accettate;
- impegna
- 1) la Giunta delle Camere Penali a deliberare lo stato di agitazione dei penalisti italiani;
 - 2) a concedere al Ministro della Giustizia un termine, ragionevole ma perentorio, entro il quale consentire al difensore, in seguito all'accettazione del deposito della nomina, a scaricare autonomamente e quindi gratuitamente tutti gli atti digitalizzati cui lo stesso avrebbe diritto di accedere se il fascicolo fosse cartaceo;
 - 3) scaduto il termine di cui sopra, ove l'accesso completo e incondizionato non fosse garantito o non fosse stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'art. 111 bis c.p.p., ad adottare ogni forma di protesta ritenuta idonea a tutelare il diritto di difesa.

Catania, 20/9/2025

Camera Penale di Bolzano

Ulteriori adesioni:

CP VERCELLI

SASSARI

CP 15

CP. TORRE

C.P. MILANO

Rovito (RINNI)

C.P.

C.P. Torino

CP NAPOLI (MARIO MUSCARI)

C.P.

PRATO

C.P. CATANZARO

REGGIO CALABRIA

CP TV

CP ROMA

CP ROMA

CP PALMI

C.P. Ugento

CP TRENTO

CP PADOVA

CP. LOCUS

CP VICENZA

CP "GIORGIO CHIVASSO"

CP VERONA
SAR

CP VERONA

CP FIRENZE

FIRENZE

Bolesse

Allof

Tea Shi

~~Stenore~~

g + v

Penta Viggo

W. S. K.

Genere P. S. G.

Sho Sho

Sho

~~Sho~~

Capo

Sho

✓